

**IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**

Quadriennio normativo 2006/2009

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La presente Relazione è resa secondo gli “Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con Nota Circolare n. 7/2010 del 13 maggio 2010.

Essa riguarda la Ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al Fondo per il Trattamento accessorio del personale - quadriennio 2006/2009, sottoscritta con le OO.SS. rappresentative del comparto, assente USI/Rdb, in data 24 settembre 2010.

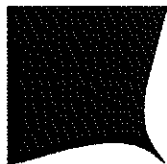
Secondo l’art. 40, comma sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche devono essere corredati dalle relazioni tecnico – finanziarie ed illustrative, redatte sulla base degli schemi appositamente predisposti dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nelle more della pubblicazione degli stessi, secondo la citata Nota Circolare, le amministrazioni saranno tenute ad accompagnare la Relazione tecnica da una Relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l’erogazione delle risorse nonché la relativa ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e sul perseguimento dello specifico interesse pubblico cui è preposto l’Ente erogatore.

La Relazione Illustrativa dovrà altresì illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, in particolare per quel che concerne l’avvenuta osservanza degli ambiti di competenza riservati, fermo restando il regime di graduale applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009.

2. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2010

Ai sensi dell’art. 65, c. 1, del D.lgs. n. 150/2009, entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni sono tenute ad adeguare i contratti integrativi vigenti in particolare ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva nonché alle disposizioni del Titolo III (Merito e Premi) a prescindere dall’anno di riferimento finanziario del fondo; per i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ricerca, i limiti e le modalità di applicazione del Titolo II (Sistema di Valutazione) e del Titolo III del Decreto saranno definiti con apposito DPCM.



Per quello che concerne gli ambiti riservati, i commi 1 e 3 bis dell'art. 40 del Decreto stabiliscono, in particolare per quel che concerne la contrattazione integrativa, che la stessa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, assicurando adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici e incentivando l'impegno e la qualità della performance: a tal fine essa destina al trattamento economico accessorio una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

La Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea tuttavia in proposito che l'applicazione di parte delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009 presuppongono l'attivazione del sistema di valutazione previsto dal Titolo II del Decreto stesso, la cui piena operatività è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2011; fino a tale data le amministrazioni non potranno pertanto procedere all'applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III.

Nelle more della piena operatività del sistema, la contrattazione integrativa dovrà perciò ispirarsi ai principi contenuti nel Titolo III in particolare per quel che concerne il principio di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e quello di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

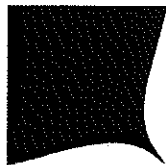
Sono in ogni caso differite all'entrata in vigore dei CCNL relativi al periodo contrattuale 2010/2012 le seguenti disposizioni:

- Art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, nella parte che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria;
- Art. 40, comma quater, del D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede la distribuzione delle risorse accessorie sulla base della graduatoria di performance;
- Art. 24 del D.Lgs. 165/2001, nella parte relativa al trattamento accessorio dei dirigenti collegato al risultato;
- Art. 21 e 22 del D.Lgs. 150/2009 che istituiscono il premio annuale delle eccellenze e il premio annuale dell'innovazione.

3. Il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente dell'INVALSI

Con Disposizione Presidenziale n. 42 del 24 settembre 2010 l'INVALSI ha proceduto ad individuare le risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva integrativa a conclusione di un complesso percorso che ha visti coinvolti, oltre che le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto, i Vertici dell'Istituto e gli organi di controllo interno, anche il Ministero vigilante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'ARAN e da ultimo il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'Istituto, in quanto ente di nuova costituzione, si trova infatti nella impossibilità di adottare pienamente tutti i criteri indicati nei contratti collettivi nazionali di comparto, atteso che i periodi a cui si riferiscono le norme contrattuali per la quantificazione delle relative risorse sono antecedenti all'istituzione dell'Ente.



Recependo l'indicazione fornita nel merito dal Collegio dei revisori dei conti con la nota numero 4596 del 4 maggio scorso, l'INVALSI ha dunque proceduto a richiedere all'ARAN, in quanto rappresentante negoziale per le pubbliche amministrazioni, di farsi interprete delle vigenti norme contrattuali, col fine di definire i criteri da utilizzare per il computo del fondo iniziale a partire dal quale l'Ente potrà cominciare ad applicare le disposizioni dei vigenti CCNL.

Il parere formulato dall'ARAN, pervenuto il 1° giugno scorso con nota acquisita al protocollo INVALSI con il numero 5856, suggerisce di prendere a tal scopo in considerazione amministrazioni o enti confrontabili con il proprio, soprattutto sotto il profilo istituzionale e dei processi organizzativi e produttivi; acquisiti dai suddetti enti o amministrazioni i dati relativi ai fondi per i rispettivi trattamenti accessori, si dovrebbe procedere considerando separatamente le risorse utilizzate per le voci di salario "fisse" (ad esempio, indennità di ente e indennità di valorizzazione professionale) e quelle utilizzate per le voci di salario "variabile" (tipicamente, produttività, indennità correlate al disagio, straordinario); rilevati i suddetti dati, occorre quindi procedere al calcolo del valore medio pro capite degli enti presi a riferimento, rapportando le unità di personale in servizio presso gli stessi ai rispettivi fondi, onde ricavare il valore medio pro capite relativo all'INVALSI attraverso il calcolo delle medie ponderate costruite sulla base del numero di unità di personale in servizio. Per ottenere il valore del fondo, conclude l'ARAN, sarà quindi sufficiente moltiplicare il valore medio pro capite così ottenuto per il numero di unità in servizio presso l'Ente.

Per quello che concerne l'individuazione degli enti di riferimento e dei dati relativi ai fondi per i rispettivi trattamenti accessori, l'INVALSI ha ritenuto di dover prendere in considerazione le retribuzioni accessorie medie pro – capite ricavabili dai dati del Conto Annuale 2008 pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato e riferite agli Enti di Ricerca nei quali è ricompreso l'INVALSI.

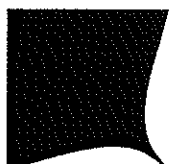
I dati forniti dall'IGOP sono suddivisi per qualifica e riportano l'importo pro-capite totale delle indennità accessorie, nonché il dato disaggregato relativo alle indennità fisse, alle variabili e allo straordinario.

Il dato totale è stato utilizzato per la costituzione del fondo, mentre i dati disaggregati sono serviti per costruire l'importo delle singole voci che compongono il trattamento accessorio.

Il percorso sin qui illustrato relativamente alla costruzione dei coefficienti di moltiplicazione è stato approvato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 24 giugno 2010 (Verbale n. 4) ed ha formato altresì oggetto del parere positivo espresso successivamente dall'IGOP con nota n. 64376 del 9 settembre scorso, acquisita al protocollo INVALSI con il numero 8254 del 13 settembre 2010.

Per quello che concerne il personale in servizio da considerare ai fini del calcolo, il parere fornito dall'IGOP conferma di dover fare riferimento al solo personale di ruolo, procedendo ad incrementare il fondo qualora venissero espletate nuove assunzioni in virtù del regime derogatorio di cui gode l'INVALSI ai sensi dell'art. 1, comma 614, della Legge 296/2006; il fondo rimarrà invece immutato per le assunzioni espletate secondo il normale regime applicabile agli enti di ricerca.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 – bis, della Legge n. 122/2010, di conversione del Decreto Legge n. 78/2010.



Si è scelto quindi di considerare quale data di riferimento per la costituzione del fondo iniziale il 1° gennaio 2009, in quanto la situazione occupazionale dell'Istituto a tale data corrisponde a quella attuale.

Sulla base dei conteggi effettuati, per la cui illustrazione si fa rinvio alla Relazione Tecnica allegata alla citata Disposizione Presidenziale n. 42/2010, si è conseguentemente disposto che:

- a) il Fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale di ricerca dei livelli I-III è determinato in complessivi € 64.848,00;
- b) il Fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente dei livelli IV-VIII è determinato in complessivi € 72.168,00.

Per il finanziamento del trattamento accessorio del personale a tempo determinato si procederà infine, secondo il parere fornito dall'IGOP, a valere sui capitoli di bilancio allo stesso dedicati.

Spazio riservato al Collegio dei Revisori dei Conti per la certificazione di cui all'art.1, comma 190, della Legge n. 266/2005

4. Sezione I – Ricercatori e Tecnologi

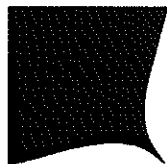
A decorrere dall'anno 2009, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse destinate alla retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

Indennità di valorizzazione professionale	€ 21.373,12
Indennità per oneri specifici	€ 34.242,88
Indennità direzione strutture di particolare rilievo	€ 9.232,00
TOTALE RISORSE	€ 64.848,00

L'indennità di valorizzazione professionale (I.V.P.) di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 viene erogata per tredici mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo secondo gli importi tabellari definiti dai CCNL vigenti nel quadriennio di riferimento; trattasi di un dato effettivo di spesa, non soggetto a contrattazione integrativa, i cui relativi valori pro capite sono fissati dalla contrattazione nazionale.

L'art. 2 dell'Ipotesi di contratto si limita pertanto a riportare la disciplina ed il valore dell'indennità come definiti dal CCNL.

Gli arretrati ed i conguagli relativi agli anni 2006/2009 saranno effettuati sulla base dei valori fissati dai CCNL vigenti nel periodo di riferimento.



Per quello che concerne l'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997, è da evidenziare che i CCNL di Comparto fissano l'ammontare complessivo delle risorse da destinarsi alla stessa, demandano alla contrattazione integrativa la definizione dei relativi criteri di attribuzione (art. 8, c. 2, CCNL 1996/1997 – art. 28, comma 3, lettera m, CCNL 2002/2005).

Per l'INVALSI, l'ammontare delle risorse complessivamente destinate all'indennità è stato ricavato per differenza tra il dato complessivo teorico relativo alle indennità fisse, calcolato sulla base dei dati medi forniti dall'IGOP, e il dato complessivo relativo all'IVP.

L'art. 3 dell'Ipotesi di contratto dispone che il valore dell'indennità viene costruito dividendo le risorse così individuate, pari a complessivi € 34.242,88 per il numero di dipendenti inquadrati nei profili interessati in servizio al 1 gennaio 2009.

A decorrere dall'esercizio 2009 i valori dell'indennità per oneri specifici vengono pertanto determinati in complessivi 2.140,18, da corrispondersi in 13 mensilità di € 164,62 ciascuna.

Gli arretrati ed i conguagli relativi agli anni 2006/2009 verranno effettuati prendendo a riferimento i valori così determinati.

L'ammontare delle risorse complessivamente destinate a remunerare l'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 è anch'esso fissato dai CCNL.

Tra le strutture attualmente affidate alla direzione dei Ricercatori e Tecnologi, l'Istituto ha individuato, quali particolarmente rilevanti nell'ambito del proprio ordinamento di servizio, sia la struttura adibita alla Rilevazione degli apprendimenti, che costituisce la principale attività dell'INVALSI sia l'Ufficio dei Servizi Informatici, che fornisce supporto tecnico informatico alle rilevazioni e alle altre attività istituzionali; alla direzione di tali strutture viene pertanto attribuita, a decorrere dall'anno 2009, la quota delle risorse destinate a remunerare la specifica indennità nelle quote concordate con le OOSS rappresentative del comparto.

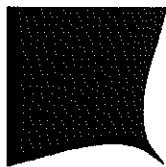
Per i periodo antecedente, l'intero ammontare delle risorse destinate a remunerare l'indennità viene riservato alla direzione dell'Ufficio dei Servizi Tecnici della Valutazione, in considerazione del fatto che nel periodo 2006/2008 non esisteva una articolazione dell'Ufficio per Aree Tematiche di intervento.

Si rammenta che per i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ricerca, i limiti e le modalità di applicazione del Titolo II (Sistema di Valutazione) e del Titolo III (Merito e Premi) del D.Lgs. n. 150/2009 non sono stati ancora definiti.

Per quello che concerne le risorse finanziarie necessarie all'applicazione dell'Ipotesi di contratto, il capitolo di bilancio specificatamente dedicato alla retribuzione accessoria del personale appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo reca per l'anno 2010 uno stanziamento iniziale di € 68.023,00.

Lo stanziamento è stato rivisto, in sede di predisposizione della Prima nota di variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2010, nel modo che segue:

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione +	Variazione -	Previsione finale	Cassa +/-
1.1.2.17	Accessorio livelli I-III	68.023,00	48.805,00		116.828,00	48.805,00



Il maggiore stanziamento previsto rispetto all'ammontare del fondo nasce dalla necessità di corrispondere al personale dipendente gli arretrati e/o di effettuare gli eventuali i conguagli sulle voci retributive accessorie disciplinate dal contratto e riferite agli anni 2006/2009; il relativo fabbisogno è stato stimato tenendo in considerazione le modalità con le quali il Sistema SPT, del quale l'Istituto si avvale per il pagamento del trattamento economico del personale dipendente, procede ad effettuare i conguagli sulle voci a debito e a credito.

La retribuzione accessoria del personale di ricerca e tecnologo a tempo determinato graverà invece sugli appositi capitoli di bilancio, che presentano la necessaria disponibilità (cfr. stanziamenti sui capitoli 1.2.6.1.35, 1.2.6.1.36 nonché sui capitoli di uscita dedicati agli affidamenti esterni).

Spazio riservato al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di cui all'art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001

- a) **Rispetto dei vincoli derivanti dal contratto nazionale**
 - b) **Rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge**
 - c) **Rispetto della compatibilità economico – finanziaria**
 - d) **Rispetto dei vincoli di bilancio**
-

5. Sezione II – Personale dei Livelli IV/VIII

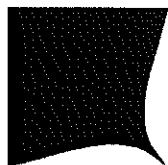
Per l'anno 2009, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale non dirigente dell'INVALSI sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Straordinario	€	3.349,00
b) Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	€	3.000,00
c) Indennità di Ente	€	60.272,00
d) Produttività collettiva e individuale	€	5.547,00
TOTALE	€	72.168,00

La disciplina generale del compenso per lavoro straordinario è fissata dall'art. 43, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997.

Per il calcolo delle relative risorse l'INVALSI ha dovuto procedere prendendo a riferimento la media individuale di comparto, rilevabile dai dati del Conto Annuale riferito all'anno 2008 pubblicate sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Rispetto al dato così ricavabile, pari per l'INVALSI a complessivi € 3.728,00, in sede di contrattazione integrativa si è deciso di riservare alla remunerazione dello straordinario una quota di poco inferiore, allo scopo di incrementare le risorse destinate a remunerare le "altre indennità", nel novero delle quali rientrano gli altri istituti del trattamento accessorio del personale non dirigente degli enti di ricerca, ivi incluse le risorse destinate alla produttività e alle progressioni economiche.



Le risorse complessivamente destinate allo straordinario sono sufficienti a compensare una media procapite di 25 ore annue; considerato che del personale destinatario della presente Sezione del Contratto Integrativo sono interessati in particolare allo specifico compenso gli addetti ai Servizi Generali e che l'ordinamento contrattuale prevede il pagamento del compenso medesimo solo nel caso in cui gli interessati non possano recuperare, per motivi di servizio, le ore in eccesso sul relativo conto ore individuale, si è deciso, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, di contenerne il relativo stanziamento.

Secondo la disciplina dettata dall'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994/1997, il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità è destinato a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse in particolare al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche nonché all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità anche di natura professionale, ovvero oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi.

In sede di contrattazione integrativa sono state individuate come posizioni rilevanti ai fini della corresponsione dei predetti compensi quelle che comportano il maneggio di valori o beni dell'Istituto, quelle di coordinamento di strutture (gli attuali Settori all'interno dei Servizi in cui si articolano gli Uffici che svolgono attività strumentali e di supporto alle attività di ricerca) e quelle connesse alla specifica responsabilità professionale relativa alla progettazione e implementazione di applicazioni e siti web.

Per la determinazione del relativo importo, fissato in complessivi € 1.000 annui lordi, si è preso a riferimento il valore che il CCNL determina per l'indennità di posizione.

La disciplina delle predette indennità è fissata dall'art. 11 dell'Ipotesi di contratto.

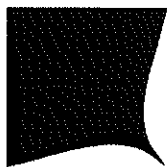
Per la costruzione del Fondo per l'indennità di ente di cui all'art. 44, comma 2, lettera c) del CCNL 1994/1997 sono stati presi a riferimento i valori del Conto Annuale 2008 relativo alle Indennità Fisse.

L'indennità di ente annuale di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/1997 viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII secondo gli importi tabellari definiti dai CCNL vigenti nel quadriennio di riferimento; trattasi di un dato effettivo di spesa, non soggetto a contrattazione integrativa, i cui relativi valori pro capite sono fissati dalla contrattazione nazionale.

L'art. 10 dell'Ipotesi di contratto si limita pertanto a riportare la disciplina ed il valore dell'indennità come definiti dal CCNL.

Gli arretrati ed i conguagli relativi agli anni 2006/2009 saranno effettuati sulla base dei valori fissati dai CCNL vigenti nel periodo di riferimento.

Le risorse destinate a remunerare l'indennità di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL 1994/1997 (indennità di ente mensile) sono state calcolate per differenza tra il dato complessivo relativo alle indennità fisse, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8 dell'Ipotesi di contratto, e le risorse destinate a remunerare l'indennità di ente annuale di cui all'articolo 10 della stessa.



Il valore dell'indennità di ente mensile è stato costruito prendendo a riferimento il valore medio ponderato dell'indennità di ente annuale, ottenuto rapportando i valori riferiti al singolo livello per il numero di unità di personale inquadrato nel livello stesso. Il valore medio ponderato, rapportato ai valori fissati per ciascun livello dal CCNL, è stato utilizzato per costruire gli indici di livello. Gli indici di livello sono stati a loro volta moltiplicati per il quoziente del rapporto tra il fondo dedicato all'indennità in questione ed il numero di dipendenti in servizio.

A decorrere dall'anno 2009, i valori dell'indennità di ente mensile, determinati secondo il procedimento di cui sopra, sono i seguenti:

Livello professionale	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori annuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori mensili
IV	6.784,70	565,39
V	6.103,77	508,65
VI	5.202,87	433,57
VII	4.521,97	376,83
VIII	3.870,53	322,54

I suddetti valori variano in rapporto ad eventuali variazioni nella distribuzione del personale all'interno dei livelli.

Gli arretrati ed i conguagli relativi agli anni 2006/2009 verranno effettuati prendendo a riferimento i valori così determinati, che non hanno subito variazioni in quanto la distribuzione del personale all'interno dei profili e dei livelli professionali è rimasta immutata.

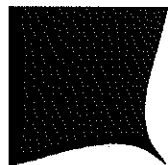
La disciplina della predetta indennità è contenuta nell'art. 10 – bis dell'Ipotesi di contratto.

L'art. 12 dell'Ipotesi di contratto destina l'intero ammontare delle risorse dedicate alla produttività agli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001, come modificato dai successivi rinnovi contrattuali.

Il suddetto articolo 53 dispone infatti al comma 7 che *l'attribuzioni delle posizioni economiche è disposta nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente CCNL e dal contratto integrativo.*

La scelta di dedicare al finanziamento delle progressioni economiche l'intero ammontare delle risorse dedicate alla produttività deriva dalla considerazione che, nelle more dell'attivazione dei sistemi di valutazione previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, il sistema definito dall'art. 53 del CCNL 1998/2001 per l'attribuzione delle progressioni economiche costituisce al momento, nel vigente ordinamento degli enti di ricerca, l'unica fonte normativa in grado di assicurare il principio di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e quello di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi, essendo stati disapplicati dal CCNL 1998/2001 i parametri di cui all'art. 45, comma 2, del CCNL precedente in materia di produttività.

L'art. 15 dell'Ipotesi di contratto costituisce infine norma di raccordo con quanto previsto dai vigenti CCNL in materia di corresponsione del trattamento accessorio al personale in posizione di comando da altre amministrazioni.



Per quello che concerne le risorse finanziarie necessarie all'applicazione dell'Ipotesi di contratto, il capitolo di bilancio specificatamente dedicato alla retribuzione accessoria del personale appartenente ai livelli IV - VIII reca per l'anno 2010 uno stanziamento iniziale di € 247.214,00. Lo stanziamento è stato rivisto, in sede di predisposizione della Prima nota di variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2010, nel modo che segue:

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione +	Variazione -	Previsione finale	Cassa +/-
1.1.2.18	Accessorio livelli IV-VIII	247.214,00		75.303,00	171.911,00	- 75.303,00

Il maggiore stanziamento previsto rispetto all'ammontare del fondo nasce dalla necessità di corrispondere al personale dipendente gli arretrati (stimati in circa 98.000 euro) e/o di effettuare gli eventuali i conguagli sulle voci retributive accessorie disciplinate dal contratto e riferite agli anni 2006/2009; il relativo fabbisogno è stato stimato tenendo in considerazione le modalità con le quali il Sistema SPT, del quale l'Istituto si avvale per il pagamento del trattamento economico del personale dipendente, procede ad effettuare i conguagli sulle voci a debito e a credito.

La retribuzione accessoria del personale a tempo determinato graverà invece sugli appositi capitoli di bilancio, che presentano la necessaria disponibilità (cfr. stanziamenti sui capitoli 1.2.6.1.35, 1.2.6.1.36 nonché sui capitoli di uscita dedicati agli affidamenti esterni).

Spazio riservato al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli di cui all'art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001

- a) **Rispetto dei vincoli derivanti dal contratto nazionale**
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge**
- c) **Rispetto della compatibilità economico – finanziaria**
- d) **Rispetto dei vincoli di bilancio**

IL DIRETTORE GENERALE
Dino Cristanini

INVALSI

VERBALE n. 6/2010

In data 5 ottobre 2010, presso la sede dell'Istituto, il Collegio dei Revisori dei Conti, presenti il Presidente Dr. Antonio Lo Bello, i componenti Dr.ssa Claudia Maio, Dr. Rocco Pinneri, procede col seguente o.d.g.:

*** OMISSIS ***

- Esame della delibera n. 42/2010 del Presidente, relativa la determinazione del fondo per il trattamento accessorio anno 2009
- Certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2006-2009, relativo agli utilizzi del fondo per il trattamento accessorio
- Certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2006-2009, relativo alle progressioni orizzontali del personale dell'Ente

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

M. C. 1

*** OMISSIS ***

*** OMISSIS ***

COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Viene quindi sottoposta all'attenzione del Collegio la Disposizione n.42/2010, relativa alla costituzione del Fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente dell'INVALSI relativo all'anno 2009.

Il Collegio, verificata la procedura di costituzione del Fondo 2009, ed il rispetto delle prescrizioni emanate al riguardo dall'ARAN (nota dell'01.06.2010) e dal MEF-IGOP (nota del 09.09.2010) - cui erano stati rivolti dall'Ente specifici quesiti in merito anche in considerazione dei rilievi sollevati dal Collegio dei revisori – certifica, ai sensi dell'art.1,comma 190, della legge 266/2005 ed, altresì, ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del d.lgs.165/2001, così come modificato dall'art.55 del d.leg.vo 150/2009, la corretta costituzione del Fondo, che viene fissato in € 64.848,00 per quanto riguarda il personale di ricerca dei livelli I-III, ed in € 72.168,00 per quanto riguarda il personale non dirigente dei livelli IV-VIII.

CERTIFICAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

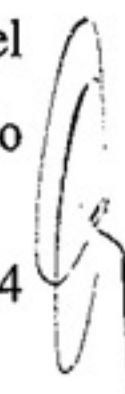
Il Collegio procede all'esame di due ipotesi di contratto collettivo integrativo siglate dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 24 settembre 2010 e riguardanti rispettivamente l'opportunità di sviluppo professionale del personale ricercatore e tecnologo livelli I-III e del personale amministrativo livelli IV-VIII nonché il trattamento accessorio del personale sia

120 04 3

ricercatore e tecnologo, che dei livelli IV-VIII. Entrambe le ipotesi di contratto attengono al quadriennio 2006-2009.

***** OMISSIS *****

Per quanto riguarda l'ipotesi di accordo relativa al Fondo per il trattamento accessorio del personale, il Collegio verifica positivamente la compatibilità economico-finanziaria della parte relativa ai ricercatori e tecnologici, mentre rileva, riguardo ai livelli, la mancata indicazione del numero delle posizioni a favore delle quali è prevista la "indennità di coordinamento". Tale dato

MP Cel 4 

risulta indispensabile al fine di verificare le capienza del Fondo per l'erogazione delle indennità previste, per cui si certifica la suddetta contrattazione purché la stessa venga integrata con l'indicazione del numero delle posizioni da riconoscersi (che allo stato attuale non può essere superiore ad una), o venga prevista una ridotta quantificazione dell'importo della relativa indennità da distribuirsi a più unità.

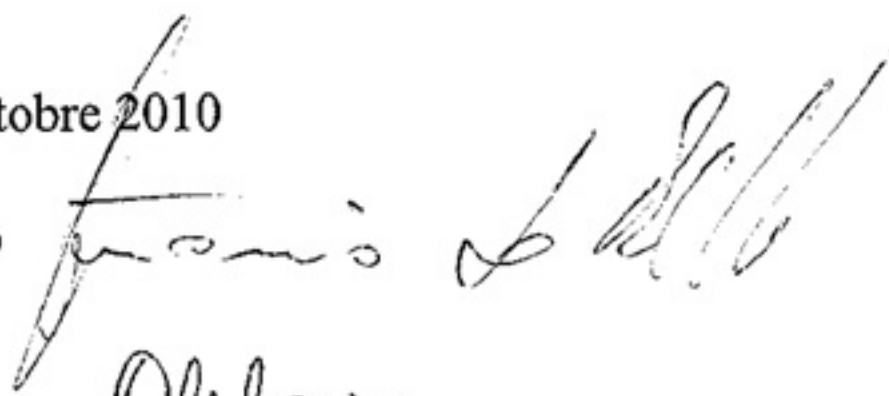
***** OMISSIS *****

no per 5

*** OMISSIS ***

FRASCATI, 5 ottobre 2010

Antonio Lo Bello



Claudia Maio



Rocco Pinneri

